



II DIRITTO D'AUTORE

Prof.ssa Annarita Ricci
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti – Pescara

annarita.ricci@unich.it

IL DIRITTO D'AUTORE

- Legge 22 aprile 1941, n. 641, “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”
- Artt. 2575-2583 del codice civile
- Artt. 1 e 2 l.d.a.: sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (...)

IL DIRITTO D'AUTORE (2)

- Sono altresì protetti i programmi per elaboratori, sempre che sussista il generale requisito della creatività, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore
- Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso

IL DIRITTO D'AUTORE (3)

- Definire l'opera dell'ingegno non è impresa agevole
- Parimenti non è agevole definire il requisito della creatività
- Occorre tenere distinto il piano dell'idea sottesa o insita nell'opera da quello della forma con cui l'opera medesima è espressa
- Occorre tenere distinto l'opera in quanto tale ovvero l'entità immateriale dal supporto materiale in cui essa è incorporata

IL DIRITTO D'AUTORE (4)

- Elemento centrale della tutela garantita e riconosciuta dal diritto d'autore
- Il diritto d'autore tutela la forma espressiva dell'opera dell'ingegno non l'idea che ne è alla base

IL DIRITTO D'AUTORE (5)

- Il titolo dell'acquisto (originario) del diritto d'autore è costituito dal fatto della creazione, quale espressione dell'intelletto umano
- È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione (...) dell'opera stessa.
- Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte (...) che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero

IL DIRITTO D'AUTORE (6)

- Adempimenti come il deposito o la registrazione non sono richiesti ai fini dell'acquisto del diritto
- L'iscrizione presso la SIAE non ha efficacia costitutiva ma rappresenta un adempimento facoltativo ed oneroso dal quale deriva una presunzione *iuris tantum* di titolarità

IL DIRITTO D'AUTORE: IL CONTENUTO

- Diritti morali d'autore
 - diritto di rivendicare la paternità dell'opera
 - diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione
 - diritto di inedito
 - diritto di rivelarsi (in caso di opera anonima o pseudonima)
 - diritto di ritirare l'opera dal commercio, ricorrendo gravi ragioni morali e indennizzando i soggetti cui l'autore ha ceduto i diritti economici sull'opera

IL DIRITTO D'AUTORE: IL CONTENUTO (2)

- I diritti morali d'autore sono irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili
- Secondo l'impostazione tradizionale sono paragonabili ai diritti della personalità
- Dette caratteristiche giustificano l'inammissibilità dei c.d. "accordi di *ghost writing*"

IL DIRITTO D'AUTORE: IL CONTENUTO (3)

- Emblematico il caso deciso da Trib. Roma, 30 maggio 1984, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, p. 705, con nota di Zeno-Zencovich
- Il caso aveva ad oggetto il film del regista Pietro Germi "Serafino"

IL DIRITTO D'AUTORE: IL CONTENUTO (4)

- I diritti patrimoniali d'autore possono essere inquadrati all'interno della formula onnicomprensiva “diritti di utilizzazione economica dell'opera”
- I diritti patrimoniali d'autore specificamente indicati dalla legge sono (artt. 13 – 18 *bis* l.d.a.):
 - il diritto di riproduzione dell'opera
 - il diritto di trascrizione dell'opera
 - il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione
 - il diritto di comunicazione al pubblico dell'opera (...)

IL DIRITTO D'AUTORE: IL CONTENUTO (5)

- (...) il diritto di distribuzione dell'opera
- il diritto di traduzione dell'opera
- il diritto di trasformazione, modificazione ed elaborazione dell'opera
- il diritto di noleggio
- il diritto di prestito

IL DIRITTO D'AUTORE: IL CONTENUTO (6)

- I diritti patrimoniali d'autore sono tra loro indipendenti e il titolare può esercitarli congiuntamente o separatamente, in relazione all'opera considerata nel suo complesso o in ciascuna delle sue parti
- I diritti patrimoniali d'autore hanno una durata limitata nel tempo (tutta la vita dell'autore + 70 anni dopo la sua morte)
- I diritti patrimoniali d'autore sono trasferibili (per la prova del trasferimento è richiesta la forma scritta)

IL DIRITTO D'AUTORE: IL CONTENUTO (7)

- All'interno della formula "trasferimento" sono collocabili la cessione dei diritti patrimoniali d'autore (ovvero il trasferimento della titolarità dei diritti) e la licenza (ovvero il trasferimento dell'esercizio dei loro diritti)
- Cessione e licenza possono essere totali o parziali
- La licenza può avere o meno carattere di esclusività

IL DIRITTO D'AUTORE: I LIMITI

- Principio di esaurimento del diritto di distribuzione dell'opera
- Una volta che l'autore (o altro soggetto legittimato) abbia messo in commercio o comunque a disposizione del pubblico l'opera, questi non ha più il diritto di controllare la successiva circolazione delle copie materiali della medesima opera

IL DIRITTO D'AUTORE: I LIMITI (2)

- Altre limitazioni ai diritti esclusivi dell'autore sono previste dalle specifiche disposizioni che si considerano eccezionali e come tali non suscettibili di applicazione analogica (i c.d. "usi liberi")
- Ad esempio, l'art. 70 l.d.a. consente di effettuare liberamente il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o parti di opera letteraria per finalità di insegnamento o di ricerca scientifica

IL DIRITTO D'AUTORE: LE SANZIONI

- L'autore o altro soggetto titolare leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica (riproduzione non consentita ad opera del terzo) può agire in giudizio e chiedere:
 - la distruzione delle copie illecitamente realizzate o comunque la rimozione dello stato da cui risulta la violazione
 - il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

IL DIRITTO D'AUTORE: LE SANZIONI (2)

- In alcuni casi la legge prevede sanzioni di natura penale che variano dalla erogazione di una multa alla reclusione
- Le sanzioni civili, penali e amministrative possono essere tra loro cumulate

LA TUTELA DELLE BANCHE DI DATI

LE BANCHE DI DATI

- Raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti, accessibili individualmente mediante mezzi elettronici o altra modalità
- Le banche di dati sono tutelate dal diritto d'autore quando presentano il carattere dell'originalità
- La tutela della banca di dati tramite il diritto d'autore deve mantenersi distinta dalla tutela giuridica delle singole opere, dati o altre informazioni che la compongono (...)

LE BANCHE DI DATI (2)

- (...) la tutela della banca di dati tramite il diritto d'autore deve mantenersi distinta inoltre dalla tutela giuridica dell'eventuale *software* sotteso al suo funzionamento
- I diritti esclusivi che spettano all'autore di una banca di dati che presenta il carattere dell'originalità sono:
 - la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, della banca di dati (...)

LE BANCHE DI DATI (3)

- (...) la traduzione, l'adattamento e altra modifica della banca di dati
- la distribuzione, in qualsiasi forma, al pubblico dell'originale o delle copie della banca di dati
- la presentazione, comunicazione o dimostrazione in pubblico, compresa la trasmissione

LE BANCHE DI DATI (4)

- Alla tutela tramite diritto d'autore si affianca il c.d. “diritto *sui generis*” (art. 102 l.d.a.)
- Tutela riconosciuta al costitutore della banca di dati, ovvero a chi abbia effettuato un investimento rilevante per la costituzione, la verifica o la presentazione dei contenuti della banca di dati
- Diritto d'autore e diritto *sui generis* sono tra loro indipendenti, fondandosi su presupposti soggettivi e oggettivi diversi

LE BANCHE DI DATI (5)

- Il diritto *sui generis* consiste nel diritto esclusivo di vietare le operazioni di estrazione o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della banca di dati
- Comunque vietata la ripetuta e sistematica estrazione o reimpiego di una parte non sostanziale della banca di dati nella misura in cui detta attività si ponga in contrasto con la normale gestione della banca di dati da parte del suo costituutore

LE BANCHE DI DATI (6)

- Il diritto *sui generis* ha una durata limitata nel tempo: 15 anni decorrenti dalla creazione della banca di dati
- Il termine di durata può essere tuttavia rinnovato qualora siano stati apportate modifiche ed integrazioni alla banca di dati che hanno comportato nuovi rilevanti investimenti

LA TUTELA DELLE OPERE MULTIMEDIALI E DEI SITI WEB

OPERE MULTIMEDIALI

- Opera complessa
- Contenuti digitalizzati riconducibili a diversi media (testi, immagini, suoni, ecc.)
- Integrazione dei diversi media attraverso l'impiego di un *software* che ne renda possibile la fruizione
- Fruizione interattiva dei contenuti

OPERE MULTIMEDIALI (2)

- Se dotata del carattere della creatività, l'opera multimediale è protetta dal diritto d'autore nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti
- Se risulta dal lavoro coordinato di più soggetti è da considerarsi, ai fini della relativa tutela, opera collettiva

SITI WEB

- Applicabili per analogia le considerazioni su opere multimediali
- Suscettibili di autonoma tutela giuridica la veste grafica del sito, l'articolazione delle pagine che compongono il sito

I CONTRATTI AD OGGETTO INFORMATICO

IL CONTRATTO DI SVILUPPO

- Contratto atipico benché socialmente tipizzato
- È il contratto avente ad oggetto lo studio e la realizzazione di un programma informatico atto a soddisfare specifiche esigenze del committente

IL CONTRATTO DI SVILUPPO (2)

- Contratto a titolo oneroso generalmente assimilato al contratto di appalto o, nel caso, al contratto d'opera

LE OBBLIGAZIONI DELLO SVILUPPATORE

- Studio di fattibilità e preliminare analisi delle esigenze del committente
- Sviluppo del programma
- Problematica inerente alla cessione del codice sorgente

SOFTWARE SVILUPPATO E DIRITTO D'AUTORE

- Se il *software* è creato da un lavoratore dipendente, nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzione del suo datore di lavoro, quest'ultimo è titolare salvo patto contrario dei diritti patrimoniali d'autore (art. 12 *bis* l.d.a.)
- A favore del datore di lavoro si verifica un acquisto a titolo derivativo costitutivo di un complesso di diritti derivanti da quelli del lavoratore sulla sua opera in quanto autore

SOFTWARE SVILUPPATO E DIRITTO D'AUTORE (2)

- Nel caso in cui l'appaltatore o prestatore d'opera sia un lavoratore autonomo la disciplina codicistica sul trasferimento della proprietà dell'opera realizzata, le disposizioni sul diritto d'autore vanno lette ed interpretate alla luce di quanto previsto dalle parti nel regolamento contrattuale

LE LICENZE D'USO DI SOFTWARE

- La categoria delle licenze non è definita
- Comune denominatore ravvisabile nell'atto giuridico con cui il soggetto che detiene il diritto esclusivo, originario o derivato, su un bene aliena ad altri un determinato e circoscritto potere di utilizzazione
- La licenza può prevedere clausole in esclusiva e conseguentemente escludere la possibilità di forme di esercizio concorrenti

LE LICENZE D'USO DI *SOFTWARE* (2)

- Generalmente, salvo diversa volontà delle parti, la licenza è intrasferibile
- Con il contratto di licenza d'uso di *software* il licenziante trasferisce al licenziatario un diritto personale di godimento sulla singola riproduzione del *software*
- Con il contratto di licenza d'uso di *software* il licenziante NON trasferisce al licenziatario la proprietà della copia del programma

LE LICENZE D'USO DI *SOFTWARE* (3)

- In relazione alla disciplina applicabile, lo schema contrattuale cui ci si riferisce è evidentemente quello della locazione
- Fatta salva è la disposizione dell'art. 64 *ter*, comma 1 , l.d.a. secondo cui non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività di riproduzione, la traduzione, l'adattamento quando tali attività sono necessarie per l'uso del *software* coerentemente alla sua destinazione

LE LICENZE D'USO DI *SOFTWARE* (4)

- Così come l'art. 64, ter, comma 2 , l.d.a., secondo cui non può essere impedito al licenziatario di effettuare una copia di riserva del *software* se la copia è necessaria per l'uso
- Inoltre, chi ha il diritto di usare una copia del programma può senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma, qualora egli compia tali atti durante le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire

LE LICENZE D'USO DI *SOFTWARE* (5)

- Cass., 11 settembre 2014, n. 19161, sulla licenza d'uso di *software* incorporata nell'acquisto dell'*hardware*
- Non si ravvisa un unico prodotto integrato
- Non si ravvisa il collegamento contrattuale tra licenza d'uso e vendita
- Nessun rapporto tra compratore e produttore del *software*
- Il rapporto tra *hardware* e *software* non è tecnologico quanto commerciale

LE LICENZE D'USO DI *SOFTWARE* (6)

- Licenze a strappo rispetto a cui l'apertura dell'involucro costituisce tacita accettazione delle condizioni contrattuali
- Licenze *freeware* rispetto a cui il programma è distribuito gratuitamente in formato eseguibile (il codice sorgente non è reso disponibile)
- Licenze *shareware* rispetto a cui il programma è reso disponibile a titolo gratuito per un periodo limitato nel tempo, trascorso il quale l'utilizzo è consentito previo compenso

LE LICENZE D'USO DI SOFTWARE (7)

- Licenze *open source* rispetto a cui il soggetto titolare dei diritti sul programma consente ai terzi non solo di utilizzarlo ma anche di esercitare ulteriori diritti, quali ad esempio il diritto di conoscere il codice sorgente e di modificare il programma
- *Open source* non significa scevro da limiti
- L'utilizzatore a sua volta si obbliga a rispettare specifici obblighi, quale quello di ridistribuire il programma con lo stesso tipo di licenza
- Corte cost. 26 marzo 2010, n. 122, un programma *open source* è un *software* che il creatore ha deciso di mettere a disposizione degli altri utenti, autorizzandoli a studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo, sia pure con specifiche limitazioni

INFINE: I SUGGERIMENTI DI LETTURA

- Oltre ai capitoli a ciò dedicati in *Diritto dell'informatica*, Delfini – Finocchiaro, Utet, Torino, 2014
- Bellani – Chimienti, *Il diritto di autore nella prassi contrattuale. Dottrina, giurisprudenza e formulario*, Milano, 2000
- Chimienti, *La tutela del software nel diritto d'autore*, Milano, 2000
- Spedicato, *Il diritto d'autore in ambito universitario*, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

annarita.ricci@unich.it